

DELIBERA N. 114/08/CSP

Archiviazione del procedimento proc. 1630/sm nei confronti della società Telelombardia spa (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Telelombardia”) per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la Delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante “Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n.120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 20 novembre 2007, n. Cont 137/07/DICAM/ N° Proc. 1630/SM, notificato in data 5 dicembre 2007, con il quale è stata contestata alla società Telelombardia spa, con sede in Milano, Via Colico, 36 – 20158, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva “Telelombardia”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo unico della radiotelevisione” per aver trasmesso, in prima serata, il programma “Prima serata” andato in onda il 12 e il 19 luglio 2007 all’interno del quale si è affrontata la questione

del rinvio dell'apertura della mostra "Arte e omosessualità. Vade retro" promossa dal Comune di Milano nonché del ritiro dei cataloghi già pronti per la distribuzione, per via della presenza in rassegna di alcune opere ritenute scandalose, più volte ritratte nel corso delle due puntate della trasmissione;

VISTE le memorie giustificative della società Telelombardia spa del 18 dicembre 2007, protocollate al n. 0075574 in data 19 dicembre 2007 con le quali, anche rimandando alle note difensive allegate del 19 settembre 2007, già trasmesse al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- i contenuti delle due trasmissioni sono state già oggetto di procedimento da parte del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori che, con delibera n. 163/07 del 25 settembre 2007, decideva di non contestare legittimità della trattazione in televisione di un tema come quello delle due trasmissioni di "Prima serata", osservando, peraltro, che la delicatezza della materia e soprattutto la collocazione in un orario di massimo e indifferenziato ascolto avrebbero dovuto consigliare un più sobrio ricorso alle citazioni visive riferite all'oggetto della mancata mostra; a tale comunicazione di chiusura del procedimento, la presente società ha risposto con lettera del 1 ottobre 2007, con la quale prendeva atto dell'indicazione contenuta nella parte finale della delibera citata, dichiarando di volerne tenere presente le indicazioni per il futuro;

- l'opera rappresentata dalla statua recante sembianze che "ricordano"- come si legge nell'atto notificato alla nostra società – quelle dell'attuale Pontefice è stata mostrata nella sua oggettività a mero scopo di documentazione in relazione all'oggetto del dibattito in svolgimento nel corso del programma, senza sottolineature né cedimenti di alcun tipo, coerentemente con la rigorosa impostazione metodologica e stilistica che ha contraddistinto la trattazione dell'argomento in entrambe le puntate del programma;

- l'emittente Telelombardia si caratterizza per la quantità e la qualità dei programmi informativi che diffonde quotidianamente; il programma di punta, nella programmazione dedicata all'informazione, ha per titolo "Prima serata" e, come il titolo suggerisce, è diffuso tra le ore 20:30 e le ore 23:00, quotidianamente (esclusi il sabato e la domenica); la struttura del palinsesto non può essere sovvertita per nessuna ragione, e nemmeno per un solo giorno, pena il trovarsi oggetto di contestazioni e richieste di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni dei committenti pubblicitari; la mostra sull'omosessualità è stata dapprima organizzata dal Comune di Milano, poi alla vigilia della sua inaugurazione è stata revocata per iniziativa dello stesso Sindaco; tale evento perciò ha costituito argomento di interesse per l'opinione pubblica per buona parte del mese di luglio 2007 e Telelombardia non poteva non occuparsene, pena tradire la sua vocazione di mezzo di informazione, ed era ovvio che lo facesse in "Prima serata";

- il taglio di entrambe le trasmissioni contestate è stato rivolto agli aspetti politici della vicenda e a temi quali la libertà di espressione nell'arte e in tale contesto la funzione della rappresentazione per immagini aveva il solo scopo di documentare l'oggetto della discussione, mostrando le immagini "proibite", in quanto immagini di una mostra che il Comune aveva cancellato e successivamente proibito dopo averla organizzata;

- nel corso delle trasmissioni non si rinviene alcuna forma di indugio o compiacimento rivolto ad immagini particolari e la presunta insistenza nel fornire immagini dei quadri esposti nasce dall'esigenza giornalistica di fornire quanto più e meglio possibile la documentazione visiva dell'oggetto della discussione in corso fra i partecipanti alla trasmissione anche per la fondamentale ragione che, in caso contrario, il pubblico di telespettatori neppure avrebbe compreso l'oggetto della discussione in studio; nessuno dei quadri mostrati presenta contenuti esplicitamente descrittivi o anche solo meramente allusivi a qualsivoglia atto o comportamento della sfera sessuale;

- l'eventuale spettatore minorenne nell'osservare le immagini dei quadri facenti parte della mostra si è trovato nella medesima situazione in cui normalmente si trova allorché visita l'esposizione di arte figurativa della Galleria degli Uffizi a Firenze o del Museo del Prado a Madrid e si trova ad ammirare quadri come la "Primavera" o la "Nascita di Venere" del Botticelli o la "Maya desnuda" di Francisco Goya;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- nelle puntate di Prima serata si è affrontato la questione del rinvio dell'apertura della mostra "Arte e omosessualità. Vade retro" promossa dal Comune di Milano nonché del ritiro dei cataloghi già pronti per la distribuzione, per via della presenza in rassegna di alcune opere ritenute scandalose; il tema sopra evidenziato, di chiara rilevanza sociale anche perché oggetto di ampio dibattito da parte dei media, per via delle polemiche che sembra abbiano portato alla decisione di revocare la Mostra, è stato affrontato attraverso più livelli di analisi e, nel complesso, in maniera idonea a stimolare nel telespettatore una lettura complessa della questione, favorita dal dibattito in studio che ha visto la partecipazione di esperti, di esponenti della politica, di giornalisti;

- la conduzione del programma è apparsa scevra da mera ricerca di spettacolarizzazione ed è avvenuta con tono pacato e adeguato;

- sono evidenziabili del programma esaminato sia la pluralità di punti di vista rappresentati, sia gli intenti informativi perseguiti;

- le immagini delle opere artistiche rappresentate sono state commentate e utilizzate come stimolo al dibattito in studio e non possono definirsi di natura

pornografica, in relazione ai criteri specificati nella Delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007;

- l'emittente ha adottato cautele che possono ritenersi idonee a evidenziare la scarsa adeguatezza della visione del programma da parte del pubblico in età minorile, tenuto conto del sistema di segnaletica rafforzato utilizzato (bollino rosso perennemente in sovraimpressione) e dei ripetuti avvisi forniti dal conduttore nel corso della trasmissione;

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Telelombardia, del programma "Prima serata" andato in onda il 12 e il 19 luglio 2007 dalle ore 20:30 circa non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Roma, 21 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola